




cneec
centro nazionale
economisti di comunità

CONVEGNO NAZIONALE CNEC
ROMA 17 MAGGIO 2018





**RETTE
SCOLASTICHE /
EROGAZIONI
LIBERALI
(PANORAMA DELLE
AGEVOLAZIONI
FISCALI POSSIBILI)**

Dott.ssa Laura Torella

MODIFICHE ALLA DETRAIBILITA'
DELLE «SPESE DI ISTRUZIONE»

SPESE DI ISTRUZIONE

Già a decorrere dall'esercizio fiscale 2015 è stata riconosciuta una detrazione del 19% sulla spesa di frequenza degli istituti scolastici con l'introduzione della lettera e-bis) all'articolo 15, TUIR.

La finanziaria 2017 aveva poi innalzato l'importo massimo detraibile da 400,00 euro a:

- € 564,00 per l'esercizio 2016
- € 717,00 per l'esercizio 2017
- € 786,00 per l'esercizio 2018
- € 800,00 a decorrere dall'esercizio 2019

SPESE DI ISTRUZIONE

Nella dichiarazione 2018 relativa ai redditi 2017 sarà dunque possibile, per il soggetto pagante, detrarre dall'imposta un importo massimo pari ad € 136,23 (19% di 717,00 €).

Per le rette annue inferiori a € 717,00, invece, l'importo detraibile è pari al 19% di quanto corrisposto all'istituto scolastico.

SPESE DI ISTRUZIONE

In merito alle suddette spese, l'agenzia delle entrate (circolare 7/E del 04/04/2017) ha poi specificato che la detrazione spetta, oltre che per la spese della mensa scolastica e la tassa di frequenza (vedasi già nel merito circolare 3/E/2016)

anche per:

- gite scolastiche / corsi integrativi deliberati dall'Istituto;
- contributi Volontari deliberati dagli organi scolastici.

La mensa scolastica è detraibile?

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 02.03.2016 ha fornito ulteriori spiegazioni circa la detraibilità delle spese sostenute per la mensa scolastica, citando “a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica” quali voci detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), TUIR.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, nella citata circolare, che le suddette voci di spesa debbano risultare deliberate "dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica...".

INCUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE PREVISTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI

NB: nella medesima circolare viene precisato anche (e oserei dire, purtroppo) che tali detrazioni per spese di istruzione

non sono cumulabili

con quelle di cui alla lettera i-octies) (del medesimo art. 15) dettate a favore delle erogazioni liberali devolute a favore de «l'innovazione tecnologica / edilizia scolastica / ampliamento dell'offerta formativa»

in capo al medesimo alunno.

INCUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE PREVISTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI

UNA NOTA PERSONALE...

Resta alquanto incomprensibile questa incumulabilità, stante che *la detrazione per le spese di istruzione ha un differente ambito di applicazione rispetto alla detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, per le quali la detrazione del 19% spetta, fra l'altro, senza alcun limite massimo di spesa!*

Su carta intestata della scuola

....., li...../...../2018

Ai genitori di

Cognome Nome (dell'alunno)

Cod. Fiscale (dell'alunno)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 lettera e-bis) del TUIR di cui il DPR 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni¹

la scrivente scuola certifica

che nell'anno solare 2017 sono state pagate – con riferimento all'alunno intestatario della presente – rette di frequenza alla (*barrare casella*):

- Scuola dell'infanzia paritaria
- Scuola primaria paritaria
- Scuola secondaria di primo grado paritaria
- Scuola secondaria di secondo grado paritaria

per un importo pari ad €².

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi consentiti dalla legge.

Per l'Ufficio Amministrazione

¹ Si fa presente che ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera e-bis) del TUIR ("La buona scuola") e concessa una detrazione pari al 19% della retta pagata, fino ad un importo massimo di € 717,00 per ogni alunno.

² Somme esenti da IVA ai sensi dell'Art. 10 n. 20 e 21, DPR 633/1972.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Recenti interpretazioni prevedono l'esenzione dalla marca da bollo da 2 euro laddove si rilasci non una quietanza dell'avvenuto pagamento, ma un'attestazione / certificazione che riepiloga quanto versato, così come disposto dall'art. 11 c. 1

Tabella – Allegato B:

“Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti concernenti la scuola dell'obbligo e materia, le borse di studio, i presalari, gli esoneri dal pagamento, l'insegnamento religioso.

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.”

NB: si consiglia di inserire nel modulo di iscrizione scolastica che usualmente fate firmare, oltre ai dati dell'alunno e dei genitori, una riga in cui viene richiesto il C.F. del genitore pagante al quale verrà intestata l'attestazione che rilascerete per la dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui i genitori volessero scaricare la spesa al 50% potrebbero indicare i due C.F. ma in tal caso dovranno essere emesse due attestazioni separate (con l'importo al 50%) o una sola per il totale con indicati entrambi i C.F. dei genitori specificando che ognuno deterrà il 50%.

DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI
FUORI SEDE E ABBONAMENTI
TRASPORTO PUBBLICO

DETRAZIONI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

La Finanziaria 2018 ha previsto la proroga, soltanto per il 2017 e per il 2018, della detrazione in misura del 19% (spesa massima 2.633 €) per canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede se essi sono iscritti ad un corso di laurea presso un'università situata almeno a 100 km dal comune di residenza, anche nella stessa provincia (la distanza si riduce a 50 km per gli studenti fuori sede residenti in zone montane/disagiate).

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

Grazie all'aggiunta della lett. i-decies, comma 1, art. 15 TUIR, è confermata la detrazione IRPEF del 19% delle spese (anche per soggetti a carico) per l'acquisto di abbonamenti di trasporti pubblici locali, regionali e interregionali per un massimo di € 250.

ASILI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA

ASILI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA **(art. 1, comma 630, L. n. 296 del 27/12/2006)**

Si ricorda che per gli asili nido è prevista una detrazione Irpef del 19% su una spesa massima di € 632 l'anno per ogni figlio a carico.

Il 30 gennaio 2018 è stato approvato un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze riguardante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle spese relative alle rette di frequenza.

I gestori degli asili hanno dovuto comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascun alunno, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili stessi, sostenute dai genitori (criterio di cassa e non di competenza).

Solo per i dati relativi all'anno 2017 il C.F. del genitore pagante (che detrae la spesa nella dichiarazione dei redditi) poteva essere omesso in caso di non possesso del dato. ERGO per il 2018 andranno comunicati obbligatoriamente!

ASILI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA **(art. 1, comma 630, L. n. 296 del 27/12/2006)**

Gli importi sono stati arrotondati all'unità di euro e non è ammessa l'indicazione di valori negativi.

Nel caso in cui le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.

La comunicazione è stata effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline; si potranno utilizzare i software di predisposizione e di controllo dei file messi a disposizione gratuitamente dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'applicazione «Desktop Telematico».

EROGAZIONI LIBERALI

EROGAZIONI LIBERALI – ART. 15, c. 1, lett. i-octies) TUIR

1. *«Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:*

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

EROGAZIONI LIBERALI

Un Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2018 prevede, in via sperimentale e facoltativa per il 2017/2018/2019, la trasmissione delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche ad ONLUS/APS/altri enti riconosciuti giuridicamente, per le quali sia ammessa la detrazione o la deduzione.

Tale comunicazione diventerà poi obbligatoria dal 2020.

Eventuali comunicazioni con errori che inducano maggiori detrazioni o deduzioni per il contribuente persona fisica, saranno invece soggette a sanzioni a norma dell'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014.

EROGAZIONI LIBERALI – ART. 100, c. 2, lettera a), TUIR

«2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato»

EROGAZIONI LIBERALI – SCHOOL BONUS

Lo School bonus prevede la possibilità per i soggetti che effettuano donazioni, erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici al fine di realizzare nuove scuole, potenziare o effettuare opere di manutenzione, di ottenere un CREDITO DI IMPOSTA pari a:

- 65% per le erogazioni liberali nel 2016 e 2017
- 50 % per le erogazioni liberali effettuate nel 2018

Lo sconto fiscale deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo per 3 anni fino a un massimo di euro 100 mila per ciascun periodo di imposta.

EROGAZIONI LIBERALI – SCHOOL BONUS

Possono usufruire dell'agevolazione i seguenti soggetti:

- Persone fisiche
- Enti non commerciali
- Titolari di reddito di impresa

Per fruire dell'agevolazione fiscale i contribuenti devono inviare comunicazione telematica al MIUR attraverso la sezione dedicata allo School bonus.

Fine

Grazie per l'attenzione

Dott. ssa Laura Torella